

circolare
27 NOVEMBRE 2013



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 27 novembre 2013

Oggetto

Congedo straordinario anche al parente o all'affine entro il terzo grado

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave.

Alla luce dell'evoluzione legislativa sopra esposta, l'Inps comunica che il congedo in oggetto può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado, convivente del disabile, in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Inoltre l'Istituto precisa che la situazione di "mancanza" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (divorzio, separazione legale, abbandono).

Ai fini dell'individuazione delle "patologie invalidanti", in assenza di un'esplicita definizione di legge, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, (di cui al Decreto Interministeriale n. 278/2000 art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3) che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi familiari di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 53 del 2000. Si tratta, a puro titolo esemplificativo, di patologie acute o croniche che determinano una temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale ovvero che richiedono assistenza continuativa o continui monitoraggi clinici.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

